



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERRINA MONFERRATO
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via Dante Alighieri, 21 – 15020 – Cerrina Monferrato (AL)

E-mail: alic811001@istruzione.it – PEC: alic811001@pec.istruzione.it

Sito web: www.iccerrina.edu.it – Telefono: 0142-94109

Codice meccanografico istituto: ALIC811001 – Cod. Fisc. 91018750066

Prot. n. (vedi segnatura)

Cerrina Monferrato lì, (data del protocollo)

Circolare n. 1

Al Personale Docente

Al Personale A.T.A.

Ai Sigg. Genitori

Al sito web/ Agli atti

OGGETTO: Direttiva sulla vigilanza

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale. In via primaria esso è attribuito ai Docenti, in via secondaria, ma non meno importante, ai Collaboratori Scolastici, in alcuni particolari momenti delle attività. La presente pianificazione nulla innova rispetto a quanto già stabilito dalle Leggi, dai contratti, dal Regolamento di Istituto e dai Codici dello Stato italiano.

RIPARTIZIONE DEGLI OBBLIGHI TRA IL PERSONALE

L'obbligo della vigilanza ha, per i Docenti e per i Collaboratori scolastici, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Al Dirigente scolastico, invece, non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori Scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Spetta al DSGA porre in essere tutte le misure organizzative del personale ATA per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico.

Si ricorda che è vietata la presenza nei locali di ogni Istituzione scolastica – segnatamente prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo, e per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti, previsti dal Regolamento d'Istituto o connessi ad attività scolastiche in senso stretto.

Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche se non appartenenti alle proprie classi, quando lo richieda l'osservanza delle regole scolastiche e della normativa e, particolarmente, in mancanza del docente della classe.

I Collaboratori Scolastici dovranno vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, **e dovranno garantire continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi.**

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a) del

CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante l’intervallo.

Le norme sulla sicurezza sono acquisite dalla Scuola, tutti devono rispettarle: oltre che le ordinarie attività didattiche, integrative ed extrascolastiche anche le riunioni, le assemblee, le attività musicali e teatrali, le videoproiezioni devono avvenire in condizioni di sicurezza e questo condiziona l’autorizzazione al loro svolgimento.

Si forniscono di seguito, in via preventiva, alcune misure organizzative (confortate dagli opportuni riferimenti normativi) tese ad impedire - o a limitare il più possibile - il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio dei Docenti quello di vigilare sugli allievi (artt. 18 e 22 del D.P.R. 3/57; art. 61 della Legge 312/80): **l’insegnante ha l’obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni** (come da normativa vigente), **durante le ore di lezione, durante gli intervalli (art. 99 del Regio Decreto 965/24) e durante l’uscita dei ragazzi dalla scuola.**

Nel caso di specie, si sottolinea come i Docenti siano tenuti a vigilare correttamente sugli alunni fino a che essi si trovino all’interno dello spazio antistante la scuola, cioè fino al cancello.

Il Docente è inoltre responsabile di eventuali danni recati da un alunno a un altro se egli lascia l’aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l’intera classe.

La responsabilità per l’inosservanza dell’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile (*culpa in vigilando*).

La responsabilità per la cosiddetta “culpa in vigilando” deriva dalla presunzione che il danno sia l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può essere sollevato da tale responsabilità solo se:

1. risulta essere presente al momento dell’evento;
2. dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché manifestatosi in modo imprevedibile e repentino.

Nelle citate ipotesi di responsabilità, il Docente è tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668).

Sul docente grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere risolta solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L’obbligo di vigilanza si estende a tutta l’attività scolastica in genere (compresi l’intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità dei docenti non è limitata solo all’attività didattica, ma riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l’art. 61 della legge 11/07/1980. È anche importante ricordare che, qualora si verificasse l’ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio, **il docente è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza.**

È richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno. **La misura organizzativa preventiva, nel caso di cui trattasi, è da individuarsi solo nel coinvolgimento preventivo di un Collaboratore scolastico nell’azione di vigilanza.**

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il Docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. **Il docente che durante l’espletamento dell’attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi, deve incaricare un Collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.**

Il Collaboratore Scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale di riferimento (come da normativa vigente). Il Collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza.

I Collaboratori Scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza dei Docenti, nonché per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, **sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio**, senza allontanarsi, se non per chiamata indispensabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare la dirigenza e/o di farsi sostituire nella vigilanza.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO ALL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico si dispone che **dalle ore stabilite dal DSGA (scuola secondaria di I grado, scuola dell'infanzia e scuola primaria) i Collaboratori Scolastici siano alle rispettive postazioni** e prestino la dovuta vigilanza sugli alunni. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, si ribadisce che **i Docenti sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni**. I Collaboratori Scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni per tutta la durata dell'intervallo, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai Docenti secondo l'orario, permanendo in classe, nel corridoio o nel cortile della scuola, per poter vigilare sugli studenti in quanto nell'intervallo è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli stessi, per ovviare eventi a danno di cose o persone.

Particolare attenzione deve essere posta quando l'intervallo viene trascorso nel cortile della scuola, si raccomanda ai Docenti di disporsi in modo da poter controllare gli ampi spazi esterni. È inoltre opportuno che al suono della campana di fine intervallo tutte le classi ritornino nelle loro aule.

I Collaboratori Scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei Docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio.

USCITA DALL'AULA

I Docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività. L'eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, esclusivamente nelle aree attinenti alla motivazione per cui lo studente richiede di allontanarsi dalla classe e comunque interne alla Scuola, per motivi leciti valutati dal docente o dal responsabile a sua discrezione.

È vietato, nei casi di comportamenti vivaci, allontanare gli studenti dall'aula, sottraendoli alla vigilanza del docente.

CAMBIO DELL'ORA

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. L'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. E gli alunni non si allontaneranno di loro iniziativa.

I Docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio. Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i Collaboratori Scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, quando hanno avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulle classi fino all'arrivo dell'insegnante preposto.

In caso di motivata e momentanea assenza dei Docenti, i Collaboratori Scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, comunicando altresì eventuali assenze anomale al Dirigente o al responsabile di plesso anche tramite la segreteria.

In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO “AULA – USCITA DALL’EDIFICIO” AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività didattiche, presso la porta di uscita dell'edificio scolastico o al cancello, è presente un Collaboratore Scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli studenti e di assicurarsi che gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto salgano sul pullman. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, i Docenti sono tenuti ad assistere gli alunni fino all'uscita dal cancello.

VIGILANZA NEI TRAGITTI AULA - PALESTRA - LABORATORI

Durante il tragitto aula - palestra - laboratori, la vigilanza sugli studenti è affidata al Docente. Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative, devono essere **accompagnati all'andata e al ritorno dai Docenti dell'ora di lezione assegnata**. La sorveglianza nella palestra è affidata al Docente che svolge attività di Educazione Fisica.

È richiesta la massima attenzione per ovviare ad eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e sul loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle attrezzature in uso in palestra o della strumentistica dei laboratori. È importante sottolineare e ribadire agli allievi che l'Istituto non risponde di oggetti, cellulari, denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.

Si invitano i Docenti a segnalare tempestivamente al Dirigente, ai suoi delegati e/o ai responsabili per la sicurezza, qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI ALL’ISTITUTO

Durante le ore di lezione il cancello di entrata rimarrà chiuso e sarà aperto solo al termine delle lezioni per il breve tempo consentito al deflusso degli studenti.

È assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo. I comportamenti fuori norma rilevati dal personale della scuola saranno segnalati al Dirigente Scolastico e suoi Collaboratori e quindi ai Genitori.

VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un Docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92).

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I Docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, **si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei Docenti accompagnatori.**

I Docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i Docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- a) la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- b) tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- c) in caso estremo, il rientro anticipato.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore (Docente di sostegno) fino a due alunni disabili.

Ai Docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni e della normativa in vigore.

INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI

Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni.

In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo si invita il personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal D. Lgs. n. 81/08 e a provvedere ad avvisare la Famiglia **sempre**, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

Malore/incidente di un allievo durante l'ora di lezione o durante l'intervallo

Il Docente in servizio in caso di accertato malore o infortunio a un allievo/a a lui affidato:

1. valutata la gravità dell'accaduto avvisa tempestivamente la dirigenza e/o il suo sostituto e la famiglia dell'infortunato;
2. per i primi soccorsi richiede l'intervento dei Collaboratori Scolastici in servizio, che avvertono anche l'addetto al Primo Soccorso del plesso, il quale se ritiene necessario, fa chiamare tempestivamente il "118";
3. in caso di trasporto in ambulanza, **l'allievo non può essere lasciato solo in ambulanza** pertanto un Docente o un Collaboratore Scolastico avrà cura di seguire l'alunno al Pronto Soccorso, in attesa dell'arrivo della Famiglia;
4. il Docente è tenuto a segnalare l'accaduto alla segreteria e a compilare l'apposito modello di denuncia e farlo avere al più presto per avviare le procedure assicurative.

VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di Sciopero, sia il personale Docente sia i Collaboratori Scolastici, hanno il dovere della sola vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (parere del C.d.S. del 27.01.1982).

“Nella giornata di sciopero i Docenti non aderenti ed il personale non docente presente in servizio, devono accogliere e vigilare, oltre a quelli della propria classe, anche gli eventuali alunni che si presentassero a scuola, pur regolarmente preavvertiti. Per la scuola dell'infanzia le insegnanti inviteranno i genitori a riportare a casa il bambino. Nessun minore deve essere respinto o lasciato privo di vigilanza: in situazioni di emergenza l'obbligo di vigilanza prevale sullo svolgimento dell'attività didattica.”

Tutto il personale in indirizzo è tenuto ad osservare e far osservare le linee di indirizzo sulla vigilanza impartite con la presente circolare.

La circolare è conservata agli atti di ogni plesso. I responsabili di plesso avranno cura di far firmare la presente circolare ai docenti ed al personale ATA per presa visione e di consegnare il foglio firme agli uffici di segreteria.

Le norme attribuiscono precisi obblighi e responsabilità ai docenti e ai collaboratori scolastici, ma la centralità della materia e i connessi risvolti sul piano della salute e della sicurezza impongono di richiamare tutto il personale scolastico a cooperare a tale delicato compito.

Ogni operatore a prescindere dal profilo professionale di appartenenza, è tenuto a collaborare in vista di un'attenta, scrupolosa e continua vigilanza sugli alunni e ad intervenire sempre, direttamente e personalmente, laddove se ne manifesti l'esigenza.

Ciò allo scopo di evitare episodi che possono pregiudicare la sicurezza dei nostri alunni.

L'obbligo della vigilanza costituisce una funzione essenziale della professionalità di ciascun docente che, in caso di mancata o inadeguata vigilanza dei minori a loro affidati, può incorrere nella **“culpa in vigilando”**, con le conseguenti responsabilità penali, civili, amministrative – patrimoniali e disciplinari.

Tale obbligo, che certo caratterizza la funzione docente **grava anche sul personale A.T.A.**, se pure nei limiti fissati dai C.C.N.L. (C.C.N.L. 4.8.1995 e modificata dal C.C.N.L. 26.5.1999, come pure il C.C.N.L. 2006/2009).

USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI

Gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, minori di anni 14, possono uscire dalla scuola senza accompagnatori **solo se i genitori hanno provveduto a presentare agli Uffici di Segreteria il modello “Autorizzazione uscita autonoma (senza accompagnatori) alunno minore degli anni 14 (D.L. 16.10.2017, n. 148 per come convertito in Legge 4.12.2017, n. 172.), debitamente compilato e firmato alla presenza dell’ass. amm.vo delegato o del D.S.G.A. dell’Istituto.**

I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; **l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell’alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata.** Nel caso l’alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri. Le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico.

Confidando nella Vostra collaborazione si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Calvo Riccardo

Firma omessa ai sensi dell’art. 3, co. 2
del D. Lgs n. 39 del 12.02.1993